

## I problemi del mandato d'arresto europeo

di Alfonso Celotto \*

Leggo con piacere le interpretazioni proposte da Mario Chiavario sulla decisione-quadro relativa al mandato d'arresto europeo, tese a rinvenire una lettura di questa normativa costituzionalmente compatibile con il nostro ordinamento.

Sarà molto probabilmente in ragione della mia scarsa conoscenza della materia penalistica, ma le impressioni che ho desunto da questo articolato atto normativo comunitario sono molto più preoccupate.

Ovviamente apprezzo e condivido le ragioni che stanno alla base di questi fondamentali provvedimenti di sviluppo del terzo pilastro comunitario, ma - mi pare - ci troviamo di fronte all'erosione di un altro dei corollari della sovranità statale, con numerosi profili di difficile compatibilità rispetto ai principi della nostra Carta costituzionale.

Nell'abolizione dell'extradizione vedo possibili conflitti con l'esigenza di determinatezza della fattispecie legale di reato (art. 25, 2° comma Cost.) e con il principio di eguaglianza, in ragione dei diversi requisiti per procedere alla restrizione della libertà personale nei diversi stati.

Leggendo gli articoli comunitari sulle procedure di contraddittorio (sono sufficienti le garanzie dell'art. 5?), sul diritto di difesa (bastano artt. 11 e 14?) e sulle garanzie giurisdizionali (dove finisce il riesame?) mi pare che ci siano attriti con gli artt. 24, 25, 111 Cost.

E la garanzia del giudice naturale viene rispettata anche quando l'autorità giudiziaria competente non è più quella italiana?

Resta, poi, aperta la questione del divieto di estradizione per reati politici, tutelato nella Costituzione italiana sia per i cittadini sia per gli stranieri (artt. 26 e 10 Cost.). Nella decisione-quadro non si parla di tale garanzia: possono essere sufficienti gli spunti interpretativo offerti dalla enunciazione della tutela dei diritti fondamentali (punto n. 12 del preambolo) per recuperare questo limite?

In questi mesi, si dibatte molto di quanto inciderà la prossima Costituzione europea sulla sovranità degli Stati membri, ma il diritto comunitario - come al solito - continua imperterrito ad erodere carsicamente la sovranità statale.

Mi pare che il recepimento nel nostro ordinamento di questa decisione-quadro richieda grande attenzione non solo dei penalisti, in sede di redazione delle norme applicative e di costituzione della auspicabile autorità centrale, ma anche dei costituzionalisti, in maniera da rinvenire le necessarie modifiche costituzionali.

Si eviterà così di allargare il distacco fra costituzione formale e costituzione vivente, distacco che l'impatto dell'ordinamento comunitario - a costituzione formale invariata - ha già tanto ampliato, con modifiche tacite al nostro ordinamento di portata impressionante (si pensi solo alle prevalenze, quasi assoluta delle fonti comunitarie sulle fonti interne, anche di grado costituzionale; ed alla erosione del controllo accentrato sulle leggi da parte della Corte costituzionale, con il riconoscimento del potere di disapplicazione degli atti legislativi confliggenti con il diritto comunitario a tutti gli operatori giuridici).

\* p.s. di Diritto costituzionale, Università di Roma Tre, [celotto@uniroma3.it](mailto:celotto@uniroma3.it)